

STATUTO DELL'OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, d'ora innanzi Università Cattolica, l'"Osservatorio per l'Educazione e la Cooperazione internazionale" di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio ha sede a Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI – CIS) dell'Università Cattolica.
3. L'Osservatorio ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta l'osservatorio di fronte ai terzi.

Art. 2

1. Scopo principale dell'Osservatorio è contribuire, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, alla realizzazione di un Patto Educativo Globale, promuovendo studi, ricerche, attività formative e pubblicazioni sull'educazione e la cooperazione internazionale, sviluppando nuovi strumenti di analisi e di indagine che consentano la fondazione di una pedagogia della cooperazione internazionale basata sull'etica della responsabilità, sul principio di solidarietà e sullo sviluppo sostenibile. Tali attività potranno essere svolte anche con la collaborazione di università, centri di ricerca e organismi internazionali.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, l'Osservatorio si propone di:
 - a) promuovere ricerche in collaborazione con i dipartimenti e gli istituti dell'Università Cattolica;
 - b) promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con strutture italiane e internazionali;
 - c) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - d) promuovere attività formative;
 - e) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

Art. 3

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato direttivo.

Art. 4

1. Il Presidente dell'Osservatorio è il Rettore dell'Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.

Art. 5

1. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia

dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.

2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio e ne coordina l'attività;
 - b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione dell'Osservatorio, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - d) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

Art. 6

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore;
 - b) dal Direttore del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI – CIS);
 - c) dal Direttore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa;
 - d) dal Direttore Generale dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività dell'Osservatorio;
 - b) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - c) delibera il programma delle attività dell'Osservatorio e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - d) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - e) propone eventuali modifiche allo statuto dell'Osservatorio;
 - f) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - g) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo dell'Osservatorio, almeno tre mesi prima della scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 7

1. L'Osservatorio assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art 8

1. L'amministrazione dell'Osservatorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.